Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 ottobre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 250-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CIRCOLARI

Ministero per i beni culturali e ambientali

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DEL 23 OTTOBRE 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA MINISTERIALE 6 giugno 1985.

Quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

CIRCOLARE 12 ottobre 1985, n. **42.**

Ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 sui limiti di tolleranza nei prodotti destinati all'alimentazione dei residui delle sostanze attive dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli).

(3215-4892)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1985, n. **554.**

Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

« La quantità di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, è determinata con esclusione delle scorte di esercizio.

Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facoltà di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975 ».

Art. 2.

Chiunque, in ottemperanza del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, abbia versato gli importi ivi previsti anche per il quantitativo di zucchero da qualificarsi come scorta di esercizio, ai sensi del precedente articolo 1, ha diritto di conseguire dalla Cassa conguaglio zucchero la restituzione della somma afferente detto quantitativo, ove ne faccia richiesta con domanda, in carta bollata, opportunamente documentata, da presentarsi alla Cassa medesima entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di cui al precedente comma deve contenere la specificazione delle giacenze di zucchero al 1° luglio 1974, degli acquisti di zucchero effettuati nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975, delle eventuali cessioni di zucchero a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori, nello stesso periodo, della giacenza di zucchero al 30 giugno 1975, nonché, per le aziende stagionali che intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, anche la specificazione degli acquisti e delle eventuali cessioni relativi al mese di luglio 1974.

Art. 3.

Ai rimborsi di cui all'articolo 2 la Cassa conguaglio zucchero provvede con le somme incassate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, e non distribuite, ovvero, per il caso di insufficienza di dette somme, con il gettito del sovrapprezzo sullo zucchero, riferito alla campagna 1985-1986, fissato con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.

Art. 4.

Qualora la domanda di cui al precedente articolo 2 contenga dichiarazioni non conformi al vero, è irrogata a carico dell'istante la sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque volte l'ammontare del rimborso richiesto, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali per il caso in cui il fatto costituisca anche reato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'articolo 1 del D.L. n. 225/1974 (*Norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n.* 834/74 *e n.* 1495/74, *concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana*), così come integrato dal presente articolo, è il seguente:

« Tutti coloro che, alle ore zero del 1° luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero e fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantità superiori a 500 kg debbono versare gli importi riferiti a 100 kg netti di cui all'allegata tabella.

La quantità di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, è determinata con esclusione delle scorte di esercizio.

Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1° *luglio* 1974-30 *giugno* 1975. *Le aziende a carattere stagionale hanno facoltà di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio* 1974, *nel limite in cui non superi il* 50 *per cento del consumo complessivo del periodo* 1° *luglio* 1974-30 *giugno* 1975. »

La tabella allegata al decreto-legge, a cui si fa riferimento nel primo comma dell'articolo trascritto, è la seguente:

TABELLA

	Zucchero bianco	Zucchero greggio (1)	Sciroppi di zucchero (2)
Prodotto nazionale:			
a) per il quale al 30 giugno 1974 non era stato pagato il sovrapprezzo CIP	6.917,75	6.364,33	69,17
b) altro	9.172,75	8.438,93	91,72
Prodotto di importazione (3)	9.172,75	8.438,93	91,72

(1) Gli importi sono riferiti a resa 92. Per rese diverse essi devono essere adeguati alla resa reale calcolata secondo le norme CEE.

(2) Gli importi sono calcolati per ogni 1 % di zucchero estraibile contenuto. Essi pertanto devono essere adeguati al contenuto effettivo calcolato secondo le norme CEE.

(3) L'importo è ridotto di un ammontare corrispondente alla riduzione dell'ammontare compensativo monetario effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 834/74 e successive modifiche, nonché, per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di aver pagato al produttore estero ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento comunitario.

Nota all'art. 4:

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale. Di detta legge solo il capo I si riferisce alle sanzioni amministrative.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1676):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 10 maggio 1984.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 20 giugno 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 1° agosto 1984, 13 settembre 1984 e approvato il 19 settembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 938):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 2 ottobre 1984, con pareri della commissione 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 4 dicembre 1984 e approvato il 3 ottobre 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1985, n. 555.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, concernente il regolamento di esecuzione per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per il personale amministrativo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, concernente il regolamento di esecuzione per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per il personale amministrativo della Corte dei conti;

Uditi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, è sostituito dal seguente:

« Per accedere alle singole carriere amministrative è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: alla carriera direttiva: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio; alla carriera di concetto: diploma di maturità classica o scientifica, di maturità magistrale o tecnica, di maturità professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione dei titoli equipollenti; alla carriera esecutiva: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; alla carriera ausiliaria: licenza elementare ».

Art. 2.

La lettera *b*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera di concetto, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o referendario della Corte dei conti, due impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado docente di uno degli insegnamenti per i quali è valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 3

NOTE

Nota all'art. 1:

Rispetto al precedente testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1975 (*Regolamento di esecuzione per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per il personale amministrativo della Corte dei conti*), il decreto qui pubblicato modifica i titoli di studio il cui possesso è prescritto per accedere alla carriera di concetto. I titoli in precedenza richiesti erano i seguenti: « diploma di ragioneria, di maturità classica o scientifica, di perito industriale, ovvero di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, con esclusione di titoli equipollenti, ».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1975, come modificato dal presente decreto del Presidente della Repubblica, è il seguente:

« Art. 6. — Le commissioni esaminatrici da nominarsi, per ogni concorso, con decreto del Presidente della Corte, sono così composte:

a) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera direttiva, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui due primi referendari o referendari della Corte dei conti, un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione ed un docente universitario di materia oggetto di prova di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti;

b) *per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera di concetto, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o referendario della Corte dei conti, due impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado docente di uno degli insegnamenti per i quali è valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali.*

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti;

c) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera esecutiva, da un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui tre impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docente della materia oggetto della prova pratica od un esperto nell'uso dei mezzi meccanici ed elettronici sui quali sarà svolta la prova stessa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale;

d) per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria, da cinque impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti, dei quali uno, con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione, con funzioni di presidente, e gli altri quattro, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale.

La commissione stessa sarà integrata, per gli esami di idoneità tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica.

Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce, per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato di carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione, e costituito da due impiegati di carriera direttiva e da un segretario scelto tra gli impiegati di carriera direttiva o di concetto.

Gli impiegati nominati presidenti, membri e segretari dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza degli oli minerali di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25-*bis* della legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, con il quale sono state emanate norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del suindicato provvedimento di legge (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 10 ottobre 1970);

Ritenuta la necessità di apportare modifiche all'anzidetto decreto ministeriale 20 giugno 1970;

Decreta:

Articolo unico

Il sesto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 giugno 1970 è sostituito dal seguente:

« Ciascun libro si compone di duemila moduli, contiene cinquecento certificati ed è conforme al modello allegato al presente decreto (allegato n. 1-*bis*) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(5697)

DECRETO 16 ottobre 1985.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1985, con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1985, di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 ottobre 1985;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1985, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 14,204 per cento annuo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(6122)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 ottobre 1985.

Ampliamento della competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1946, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli è estesa, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(5964)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 28 giugno 1985, n. **556.**

Modificazioni allo statuto dell'Ateneo di Treviso.

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, vengono approvate le modificazioni allo statuto dell'Ateneo di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1985
Registro n. 26 Beni culturali, foglio n. 89

DECRETO 28 giugno 1985, n. **557.**

Estinzione della fondazione « Vanna Arrigoni degli Oddi », in Venezia.

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene dichiarata estinta la fondazione « Vanna Arrigoni degli Oddi », istituita presso l'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, in Venezia, con regio decreto 10 luglio 1924, n. 1222, ed il relativo patrimonio viene devoluto allo istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1985
Registro n. 26 Beni culturali, foglio n. 91

DECRETO 28 giugno 1985, n. **558.**

Estinzione della fondazione « Forti Arrigo », in Venezia.

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene dichiarata estinta la fondazione « Forti Arrigo », istituita presso lo Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, in Venezia, con regio decreto 13 giugno 1907, n. CCLXIV, ed il relativo patrimonio viene devoluto all'istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1985
Registro n. 26 Beni culturali, foglio n. 90

DECRETO 16 luglio 1985, n. **559.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 2.000.000, disposto dal sig. Gallotti Attilio con testamento olografo 3 aprile 1977, pubblicato a rogito dott. Marco Serpi, notaio in Milano, il 9 febbraio 1978, n. 135245 di repertorio e n. 215113 di raccolta, registrato a Milano il 24 febbraio 1978 al n. 03523-71.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1985
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 68

DECRETO 23 luglio 1985, n. **560.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale, in Roma.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1985
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 331

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Solmec di Rovigo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo, con sede legale e stabilimento in Domegliana S. Ambrogio-Valpolicella (Verona), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi (gruppo Cotorossi), con sede legale in Vicenza, stabilimenti in Debba (Vicenza) e Vicenza, è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mimo S.p.a. di Limena (Padova), è prolungata al 1° febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani - Divisione riparazioni navali, stabilimento CNOMV di Venezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 aprile 1985 al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Solmec S.p.a. di Rovigo, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Valdadige coperture S.p.a., con sede in Verona e stabilimento in Campogallo (Vicenza), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica del Piave S.p.a. di Longarone (Belluno), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Effe S.r.l. di Monselice (Padova), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferroli, industrie riscaldamento S.p.a. di S. Bonifacio (Verona), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fatina S.p.a. di Limena (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.I.B.O. S.p.a., con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Autogru Rigo S.p.a., con sede e stabilimento in Domegliana S. Ambrogio-Valpolicella (Verona), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Borromeo S.r.l. di Villafranca (Verona), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nell'area del comune di Pisticci (Matera) per la realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Torri, operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera), per i lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 marzo 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Pisticci (Matera), nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IT One Tile S.p.a. (ex Area industrie ceramiche S.p.a.), sede legale e stabilimento di Anagni (Frosinone), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pe-Fra di Sanfatucchio Castiglion del Lago (Perugia), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, disp in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T., con e stabilimento in Terni, è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizz provvedere al pagamento diretto del trattamento di integra salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, disp in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Mi di Monteponi (Cagliari), è prolungata al 2 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, disp in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurallumir Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizz provvedere al pagamento diretto del trattamento di integra salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, disp in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilflor Angelis di Limosano (Campobasso), è prolungata al 28 a 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di int zione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolun al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizza provvedere al pagamento diretto del trattamento di integraz salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la correspon del trattamento straordinario di integrazione salariale, disp in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virg Palermo, è prolungata al 29 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazior cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizza provvedere al pagamento diretto del trattamento di integraz salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la correspons del trattamento straordinario di integrazione salariale, disp in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Genal, st mento Etna di Catania e unità produttive di Catania, Pale Siracusa e Roma, è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazior cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la correspons del trattamento straordinario di integrazione salariale, disp in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit sicili con sede e stabilimento in Siracusa, è prolungata al 2 m 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di int zione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolun al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazion cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizza provvedere al pagamento diretto del trattamento di integraz salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Lu.Fe.Vi dei F.lli Nico, in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Re di Reggio Calabria, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche, stabilimento di Massafra (Taranto), è prolungata al 16 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delta di San Giorgio Ionico (Taranto), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti della Società alberghiera lucana, in Potenza, proprietario e gestore del Grande Albergo, in Potenza.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nambrone Le Fonti di Carisolo (Trento), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nell'area industriale dei comuni della provincia di Napoli-Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria e Boscoreale, impegnati nella realizzazione dei lavori relativi alla costruzione di 7706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della 219, titolo VIII, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana (comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua), per i lavori relativi al progetto PS3/147 - disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 agosto 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta), impegnati nel completamento dell'opera pubblica PS3/147 B - disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, resisi disponibili dal 28 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Edilcuoghi di Sassuolo (Modena), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Svizzera - Macchine agricole - Divisione off. Maccaferri di Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 3 febbraio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti, con sede legale in Forlì e stabilimenti in Forlì e Napoli, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzaturificio Bondi di Adone Crudeli di Forlì, è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore di quarantanove dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche Grazia di Corlo (Modena) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo primo, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Old Italy '80 di Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia), fallita il 30 novembre 1984, è prolungata al 12 maggio 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gazzotti, in Castelmaggiore (Bologna), è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stayer, con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.O.M.A. - Cooperativa operai meccanici ed affini di Castel Bolognese (Ravenna), fallita in data 26 aprile 1984, è prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio torinese, unità di Carpi (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 febbraio 1985 al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. C.E.I. - Cooperativa edili e impiantisti di Chiesuol del Fosso (Ferrara), è prolungata al 30 giugno 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Diana, con sede in Forlì e stabilimenti in Forlì e Meldola (Forlì), è prolungata al 30 settembre 1984.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marini, con sede in Alfonsine (Ravenna), stabilimento in Alfonsine (Ravenna), S. Biagio Argento (Ferrara) e Cassino (Frosinone), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti solo dalle aziende del gruppo S.I.R. Finanziario di seguito elencate: SIR Consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Roma, stabilimento in Torres; Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari; Società italiana resine SIR S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano), Sesto San Giovanni (Milano) e Codogno (Milano); I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari); Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano e Codogno (Milano); Brill S.p.a., sede di Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari; Tessilrama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari); Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia; Viset S.p.a., stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano) e Milano; Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede di Milano e stabilimento in Assemini (Cagliari); Emmevierre S.p.a., sede di Milano e stabilimento di San Sisto (Perugia); Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia (Salerno); Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro); Colorplast S.r.l., stabilimento S. Maria Maddalena (Rovigo); Impreset S.p.a., sede di Milano; Fivesud di Lamezia (Catanzaro); Sud Italia resine di Lamezia (Catanzaro); Tubificio di Solbiate, con sede in Solbiate; Meres, con sede in Avellino; Nord Italia resine, con sede in Arcisate; Compagnia commissionaria chimica C.C.C., sede in Milano, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omca, con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Veneto e Valle d'Aosta, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gio. Buton & C., con sede in Bologna, stabilimenti in S. Lazzaro di Savena (Bologna), Ponti sul Mincio (Mantova) e Trieste, uffici commerciali in Milano, Genova e Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Genova: Divisione elettronica industriale - Settore elettronica (DEI-SCE), sede Genova, unità operativa in Genova, sede distaccata in Roma e unità operativa in Milano, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eridania Z.N. S.p.a., sede di Genova ed unità nazionali, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Wassermann, in Pescara, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Da Frè, con sede e stabilimento in Brugnera (Pordenone), è prolungata al 17 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore di trentacinque operai dipendenti dalla S.p.a. Modiano industrie cartotecniche di Trieste per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 maggio 1985 al 2 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti della Società alberghiera lucana, in Potenza, proprietario e gestore del Grande Albergo, in Potenza.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, in Venosa (Potenza), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo componenti, sede Genova: Divisione generazione energia (DGE), comprensive dello staff di settore con sede in Genova-Sampierdarena, Genova-Campi, Genova-Fegino; Divisione Breda generazione vapore (DBGV), sede e stabilimento in Milano, stabilimento di Monfalcone (Gorizia); Divisione Italtrafo trasformatori (DTF), sede Genova, stabilimenti in Roma, Pomezia e Milano, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo sistemi industriali, sede Genova: Divisione impianti elettrici (DIM), comprensiva dello staff di settore, con sede in Genova, unità di Genova e Divisione sistemi di movimentazione (DSM), con sede in Genova-Fegino, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6036)

Scioglimento della società cooperativa agricola « A.C.L.I. », in Campi Salentina, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 la società cooperativa agricola « A.C.L.I. », in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Bruno Franco in data 20 marzo 1964, repertorio n. 53210, reg. soc. n. 2599, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Sasso Cosimo.

(5947)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Cagliari

Con decreto interministeriale 30 settembre 1985, n. 243, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile facente parte del comprensorio « Ex Stazione R.T.S. Michele » ubicato in Cagliari, costituito da un terreno su cui insistono vari fabbricati e riportato nel catasto del medesimo comune censuario di Cagliari alle partite 335, 6734 e 6755, al foglio di mappa n. 6, mappali 53, 70, 73, 74, 75, 52, 54 sub « c » e 59 sub « b » della superficie complessive di Ha 4.31.40.

(5994)

MINISTERO DEL TESORO

N. 202

Corso dei cambi del 16 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1808 —	1808 —	1808,90	1808 —	1808,75	1808,75	1809,500	1808 —	1808 —	1808 —
Marco germanico	674,320	674,320	674,50	674,320	674,25	674,31	674,300	674,320	674,320	674,32
Franco francese	221,340	221,340	221,15	221,340	221,25	221,22	221,110	221,340	221,340	221,35
Fiorino olandese	598,780	598,780	598,10	598,780	598,50	598,64	598,500	598,780	598,780	598,78
Franco belga	33,336	33,336	33,35	33,336	33,35	33,33	33,340	33,336	33,336	33,33
Lira sterlina	2551,400	2551,400	2551 —	2551,400	2551,50	2551,40	2551,400	2551,400	2551,400	2551,40
Lira irlandese	2089,100	2089,100	2088 —	2089,100	2089 —	2088,80	2088,550	2089,100	2089,100	—
Corona danese	186,150	186,150	186,20	186,150	186 —	186,14	186,140	186,150	186,150	186,15
Dracma	11,520	11,520	11,55	11,520	—	—	11,510	11,520	11,520	—
E.C.U.	1493,100	1493,100	1491,50	1493,100	1493,10	1493,10	1493,100	1493,100	1493,100	1493,10
Dollaro canadese	1319,100	1319,100	1313 —	1319,100	1319,50	1319,15	1319,200	1319,100	1319,100	1319,10
Yen giapponese	8,343	8,343	8,34	8,343	8,34	8,34	8,344	8,343	8,343	8,34
Franco svizzero	821,650	821,650	822 —	821,650	821,50	821,62	821,600	821,650	821,650	821,65
Scellino austriaco	95,980	95,980	96 —	95,980	96 —	95,97	95,970	95,980	95,980	95,98
Corona norvegese	225,860	225,860	226,25	225,860	226 —	225,89	225,930	225,860	225,860	225,86
Corona svedese	225,210	225,210	224,25	225,210	225,25	225,28	225,350	225,210	225,210	225,20
FIM	314,930	314,930	315 —	314,930	315 —	314,96	315 —	314,930	314,930	—
Escudo portoghese	10,925	10,925	10,95	10,925	11 —	10,95	10,985	10,925	10,925	10,92
Peseta spagnola	11,071	11,071	11,10	11,071	10,05	11,07	11,082	11,071	11,071	11,07

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1808,750
Marco germanico	674,310
Franco francese	221,225
Fiorino olandese	598,640
Franco belga	33,338
Lira sterlina	2551,400
Lira irlandese	2088,800
Corona danese	186,145
Dracma	11,515
E.C.U.	1493,100
Dollaro canadese	1319,150
Yen giapponese	8,343
Franco svizzero	821,625
Scellino austriaco	95,975
Corona norvegese	225,895
Corona svedese	225,280
FIM	314,965
Escudo portoghese	10,955
Peseta spagnola	11,076

Media dei titoli del 16 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,775
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,600
» 10 % » » 1977-92	92,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,575
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,775
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,600
» » » » EFIM 1-8-1988	103,550
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	100,700
» » » » 1- 5-1982/86	100,875
» » » » 1- 6-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1983/86	100,150
» » » » 1- 8-1982/86	101,050
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	101,050
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1982/86	101,225
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	101,150
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,775
» » » » 1- 2-1983/87	101,800
» » » » 1- 3-1983/87	101,850
» » » » 1- 4-1983/87	101,775
» » » » 1- 5-1983/87	101,725
» » » » 1- 6-1983/87	101,800
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,575
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,575
» » » » 1- 4-1984/88	100,425
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,450
» » » » 1- 7-1983/88	102,850
» » » » 1- 8-1983/88	102,725
» » » » 1- 9-1983/88	102,725
» » » » 1-10-1983/88	102,800
» » » » 1-11-1983/90	104,050
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 1- 1-1984/91	103,950
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 1- 3-1984/91	102,350
» » » » 1- 4-1984/91	102,400
» » » » 1- 5-1984/91	102,400
» » » » 1- 6-1984/91	102,400
» » » » 1- 7-1984/91	101,525
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,525
» » » » 1-10-1984/91	101,600
» » » » 1-11-1984/91	101,375
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1992	100 —
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,150
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,375
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,950
» » » 12 % 1- 2-1988	97,700
» » » 12 % 1- 3-1988	97,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,100
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,350
» » » » 1983/90 11,50%	108,275
» » » » 1984/91 11,25%	107,450
» » » » 1984/92 10,50%	106,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 203

Corso dei cambi del 17 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1799,25	1799,25	1799,10	1799,25	1799,125	1799,12	1799 —	1799,25	1799,25	1799,25
Marco germanico	675,23	675,23	675 —	675,23	675 —	675,11	675 —	675,23	675,23	675,23
Franco francese	221,12	221,12	221,25	221,12	221 —	221,13	221,15	221,12	221,12	221,12
Fiorino olandese	599,45	599,45	598,80	599,45	599 —	599,07	598,70	599,45	499,45	599,45
Franco belga	33,404	33,404	33,35	33,104	33,35	33,40	33,40	33,404	33,404	33,40
Lira sterlina	2538,30	2538,30	2540 —	2538,30	2537,50	2537,45	2536,60	2538,30	2538,30	2538,30
Lira irlandese	2094,60	2094,60	2090 —	2094,60	2095 —	2094,80	2095 —	2094,60	2094,60	—
Corona danese	186,36	186,36	186,20	186,36	186,25	186,35	186,35	186,36	186,36	186,36
Dracma	11,56	11,56	11,53	11,56	—	—	11,535	11,56	11,56	—
E.C.U.	1492 —	1492 —	1493 —	1492 —	1492,55	1492,55	1493,10	1492 —	1492 —	1492 —
Dollaro canadese	1309,50	1309,50	1317 —	1309,50	1309,75	1309,75	1310 —	1309,50	1309,50	1309,50
Yen giapponese	8,306	8,306	8,34	8,306	8,304	8,30	8,303	8,306	8,306	8,30
Franco svizzero	823 —	823 —	821,75	823 —	822,50	822,50	822 —	823 —	823 —	823 —
Scellino austriaco	96,10	96,10	96,10	96,10	96 —	96,12	96,14	96,10	96,10	96,10
Corona norvegese	226,04	226,04	226 —	226,04	226 —	225,97	225,91	226,04	226,04	226,04
Corona svedese	224,95	224,95	225,25	224,95	224,75	224,82	224,70	224,95	224,95	224,95
FIM	314,75	314,75	314,50	314,75	314,50	314,52	314,30	314,75	314,75	—
Escudo portoghese	10,97	10,97	10,95	10,97	10,95	10,95	10,93	10,97	10,97	10,97
Peseta spagnola	11,076	11,076	11,06	11,076	11,872	11,07	11,069	11,076	11,076	11,07

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1799,125
Marco germanico	675,115
Franco francese	221,135
Fiorino olandese	599,075
Franco belga	33,402
Lira sterlina	2537,450
Lira irlandese	2094,800
Corona danese	186,355
Dracma	11,547
E.C.U.	1492,550
Dollaro canadese	1309,750
Yen giapponese	8,304
Franco svizzero	822,500
Scellino austriaco	96,120
Corona norvegese	225,975
Corona svedese	224,825
FIM	314,525
Escudo portoghese	10,950
Peseta spagnola	11,072

Media dei titoli del 17 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	53,600
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,775
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,600
» 10 % » » 1977-92	92,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,700
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,550
» » » » EFIM 1-8-1988	103,550
» » » » 1- 1-1982/86	100,100
» » » » 1- 3-1982/86	100,650
» » » » 1- 5-1982/86	100,750
» » » » 1- 6-1982/86	100,775
» » » » 1- 7-1982/86	100,800
» » » » 1- 7-1983/86	100,150
» » » » 1- 8-1982/86	100,950
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	101 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	101,250
» » » » 1-10-1983/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	101,250
» » » » 1-12-1982/86	101,800
» » » » 1- 1-1983/87	101,775
» » » » 1- 2-1983/87	101,775
» » » » 1- 3-1983/87	101,800
» » » » 1- 4-1983/87	101,750
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	101,825
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	101,100
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,275
» » » » 1- 6-1984/88	100,425
» » » » 1- 7-1983/88	102,900
» » » » 1- 8-1983/88	102,600
» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» » » » 1-10-1983/88	102,725
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 1- 1-1984/91	103,900
» » » » 1- 2-1984/91	104,075
» » » » 1- 3-1984/91	102,225
» » » » 1- 4-1984/91	102,200
» » » » 1- 5-1984/91	102,300
» » » » 1- 6-1984/91	102,250
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	101,425
» » » » 1- 9-1984/91	101,400
» » » » 1-10-1984/91	101,650
» » » » 1-11-1984/91	101,300
» » » » 1-12-1984/91	100,450
» » » » 1- 1-1992	99,975
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,100
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,225
» » » 12,50 % 1- 1-1987	100,925
» » » 12 % 1- 2-1988	97,675
» » » 12 % 1- 3-1988	98,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112 —
» » » » 1983/90 11,50%	108,300
» » » » 1984/91 11,25%	107,600
» » » » 1984/92 10,50%	105,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nel comune di Arenzano

Con D.A. 16 maggio 1985, numeri 3201/4567, è stato disposto il passaggio, dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, dei reliquati autostradali, della superficie complessiva di mq 2920 circa, siti lungo l'Autostrada Genova-Savona e distinti al nuovo catasto terreni del comune di Arenzano (Genova) al foglio n. 21, mappali 277 (mq 463), 278 (mq 1034), 279 (mq 364) e 280 (mq 1059).

(5878)

REGIONE LOMBARDIA

Declassificazione di strada provinciale

La giunta regionale con deliberazione 17 settembre 1985, n. 508, ha deliberato di declassificare a strada comunale la diramazione per Vizzolo Predabissi della strada provinciale n. 138 « Pandina » della lunghezza di km 0 + 632 e così individuata: dal km 0+000 (diramazione dal tronco principale) al km 0+632 (incrocio con la strada provinciale n. 219 « Casalmaiocco-Vizzolo-Via Emilia ».

Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(6098)

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 16 ottobre 1985, n. **3786**.

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: « Norme in materia di controllo dell'attività edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive ».

Ai direttori degli uffici centrali

Ai direttori degli istituti centrali e periferici

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto

Al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero delle finanze - Gabinetto

Al Ministro per gli affari regionali

Al Ministro per l'ecologia

Le istruzioni contenute nella presente circolare riguardano la legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte che disciplina la sanatoria delle opere edilizie abusive — capo IV, articoli 31 e 44 — e sono intese a chiarire la *ratio*, il contenuto e la portata delle disposizioni che interessano specificamente l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali allo stato attuale della elaborazione interpretativa che le riguarda.

La circolare non concerne, quindi, l'intera disciplina contenuta nella legge n. 47 del 1985 negli ulteriori aspetti che implicano attribuzioni dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali — in particolare, non concerne il nuovo regime sanzionatorio delle opere edilizie abusive — né esaurisce l'argomento della sanatoria in tutti i possibili profili applicativi, ma è diretta ad un primo esame delle complesse questioni poste dalla nuova normativa, per il limitato settore relativo al « condono », allo scopo di assicurare una uniforme e, per quanto possibile, corretta applicazione di essa da parte degli uffici in indirizzo.

Alcune disposizioni della circolare riguardano il profilo organizzativo degli interventi dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, che, previe opportune intese con i comuni, ai quali fanno capo tutti i procedimenti di sanatoria, renderanno possibile semplificare e rendere più efficaci gli interventi di competenza di questo Ministero.

I problemi emergenti dalle prime esperienze applicative, siano essi attinenti a profili peculiari dell'interpretazione della nuova disciplina ovvero derivino da difficoltà di carattere organizzativo eventualmente insorgenti in casi particolari, tempestivamente segnalati, consentiranno di raccogliere utili indicazioni per l'aggiornamento, il perfezionamento e la modifica delle presenti istruzioni.

Con successiva circolare verranno impartite le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni del capo I della legge n. 47 del 1985 in materia di nuove sanzioni per le opere edilizie abusive.

Istruzioni per l'applicazione della normativa relativa alla sanatoria delle opere abusive contenuta nel capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: « Norme in materia di controllo dell'attività edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive ».

1. L'intervento dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nei procedimenti per la sanatoria delle opere edilizie abusive, regolati dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si concreta nella emanazione dei pareri previsti dall'art. 32, primo comma, prima parte, della citata legge per il quale: « Il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincoli è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ».

Dalla formulazione della disposizione — che si riferisce genericamente ai « vincoli » incidenti sulle aree interessate dalle opere edilizie abusive per le quali è stata chiesta la sanatoria, e che collega la competenza all'emanazione del predetto parere esclusivamente alle attribuzioni istituzionalmente demandate dall'ordinamento a ciascuna amministrazione — si trae la conclusione che l'intervento dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali rappresenta un momento insopprimibile di tutti i procedimenti di sanatoria degli abusi

edilizi realizzati su aree sottoposte a vincoli ricadenti nell'ambito dell'attività di tutela di questa amministrazione.

Dal successivo art. 33, secondo comma, della stessa legge n. 47 del 1985, emerge testualmente che il parere dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali riguarda i procedimenti di sanatoria relativi a costruzioni abusive realizzate su aree (e su edifici) vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il parere dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali è richiesto, quindi, per i procedimenti di sanatoria relativi a costruzioni eseguite su aree vincolate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.

La competenza dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ad esprimere il parere di cui all'art. 32, primo comma, della legge n. 47 del 1985, anche in relazione ad aree vincolate ai sensi delle normative statali e regionali di protezione delle bellezze naturali, emerge dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La norma ora citata, infatti, ha delegato alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni, ma ha riservato al Ministro per i beni culturali e ambientali, oltre alla facoltà di integrare gli elenchi delle bellezze naturali già approvati dalle regioni, anche « il potere di inibire i lavori e disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali, anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi » (quarto comma).

La precitata disposizione, come è noto, è stata modificata dalla recente legge 8 agosto 1985, n. 431, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante: « Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale », con la quale si sono ridefiniti i criteri di riparto delle competenze, nella materia di cui trattasi, tra Stato e regioni, in guisa da riservare al Ministro per i beni culturali e ambientali anche un potere proprio che si concretizza nelle facoltà:

a) di intervenire nel procedimento autorizzatorio, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mediante il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, a richiesta dell'interessato, in caso di silenzio della regione, nonché mediante l'annullamento dell'autorizzazione regionale entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa da parte della regione (quarto comma, art. 1, della legge n. 431 del 1985);

b) di autorizzare con potere esclusivo la realizzazione di opere pubbliche in aree vincolate (quarto comma, art. 1, della legge n. 431 del 1985);

c) di autorizzare, previa intesa col Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le attività di ricerca ed estrazione (settimo comma, art. 1, della legge n. 431 del 1985);

d) di vigilare sull'osservanza del vincolo apposto con la legge n. 431 del 1985.

Dalla disposizione emerge, pertanto, chiaramente la persistenza di un autonomo potere del Ministro per i beni culturali e ambientali di inibire la realizzazione di opere che risultassero in contrasto con i vincoli posti a protezione delle bellezze naturali.

Da quanto precede deriva che anche la compatibilità delle opere edilizie abusive con i suddetti vincoli, ai fini di una loro sanatoria, deve costituire oggetto di valutazione da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali e che, quindi, il parere previsto dall'art. 32, primo comma, della legge n. 47 del 1985, che rappresenta l'unico strumento giuridico posto a disposizione dell'amministrazione competente per la tutela degli interessi cui ciascun vincolo è preordinato, deve essere espresso da questo Ministero.

2. Il parere dovrà essere richiesto non solo nelle ipotesi in cui esso si sostanzierà in un giudizio di compatibilità delle opere di cui è stata richiesta la sanatoria con i vincoli incidenti sull'area, in dipendenza di un giudizio rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, ma anche nei casi in cui la insanabilità delle opere è disposta direttamente dalla legge in base ad elementi di obiettivo rilievo. Il parere in questo caso viene ad assumere, in realtà, il carattere di atto di mero accertamento dell'esistenza dei presupposti, in presenza dei quali l'opera realizzata è definita insanabile dalla stessa legge.

Nelle ipotesi previste dalla norma in esame, pertanto, l'amministrazione si limiterà a dichiarare di aver accertato la esistenza dei presupposti ai quali la legge collega la esclusione della ipotesi stessa dal condono.

3. L'art. 33 stabilisce che non sono « sanabili » le opere in contrasto con i « vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonchè dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici » (primo comma, lettera *a*); con i « vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali » (lettera *b*), con i « vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna » (lettera *c*) e con « ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità » e che siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.

La norma richiede alcune precisazioni:

a) in primo luogo deve ritenersi che il richiamo a « vincoli imposti da norme statali o regionali » vada riferito anche ai « vincoli » imposti per provvedimento amministrativo « in base a leggi o a norme statali o regionali ».

Se così non fosse, se cioè la disposizione in esame avesse voluto limitare le opere non suscettibili di sanatoria soltanto a quelle realizzate su aree vincolate direttamente dalla legge, o dalla norma regionale, l'ambito di operatività risulterebbe oltremodo ridotto con esclusione delle ipotesi più gravi di abusivismo edilizio;

b) in secondo luogo, va rilevato che la « inedificabilità », cui si riferisce la disposizione e che esclude il condono è la « inedificabilità assoluta ».

Ed, invero, qualora per inedificabilità dovesse intendersi la edificazione in eccesso rispetto ad indici, sia pure minimi, consentiti, tale interpretazione finirebbe con lo escludere dal regime di sanatoria la maggior parte delle opere abusive e le finalità della legge verrebbero anche per questa via notevolmente frustrate.

4. In tutte le ipotesi diverse da quelle regolate dall'art. 33, pertanto, gli organi dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dovranno esprimere un parere, che si concreterà in una valutazione non diversa, quanto al contenuto, da quella che si esprime ordinariamente in relazione alla previsione di realizzazione di opere su aree interessate da vincoli che non comportano la inedificabilità o la immodificabilità assoluta dell'area.

Il parere di compatibilità dovrà in sostanza esprimersi in relazione a tutte le opere realizzate su aree sottoposte ai vincoli previsti dall'art. 33, quando questi non comportano la inedificabilità assoluta dell'area ovvero, pur comportando tale inedificabilità, sono stati imposti successivamente alla realizzazione delle opere stesse.

Ciò si desume dal raffronto tra il citato art. 33 e il primo comma dell'art. 32.

Il secondo comma dell'art. 33 della legge in esame, per il quale « diventano » insanabili le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che non sianò ritenute compatibili con la tutela medesima, costituisce una specificazione, per l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali del parere generalmente richiesto dall'art. 32.

5. L'art. 32, primo comma, seconda parte, attribuisce al parere delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli imposti sulle aree, carattere di parere vincolante (« il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo »).

Il parere si estrinseca in una valutazione di compatibilità delle opere realizzate abusivamente con gli interessi cui è preordinato il vincolo imposto sull'area (o sull'edificio), analoga, nella sostanza, a quella sottostante ai provvedimenti positivi o negativi che devono precedere le concessioni o le autorizzazioni sugli stessi beni in via ordinaria.

E' appena il caso di sottolineare che anche il parere favorevole deve essere congruamente motivato a tutela dei terzi che dall'assentimento in sanatoria della concessione o dell'autorizzazione potrebbero essere lesi e potrebbero essere indotti ad impugnarlo.

Deve anche richiamarsi l'attenzione sulla circostanza che il parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è condizione indispensabile perché gli interessati possano completare le opere per le quali sia stata già avanzata domanda di sanatoria e siano stati espletati gli altri incombenti stabiliti dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985, a norma dell'ottavo comma dello stesso art. 35.

Qualora il parere non venga reso nei centottanta giorni della domanda, si intende reso in senso negativo. In questo caso, è necessario ricordare che a norma del tredicesimo comma dell'art. 35 della legge medesima, non si potrà perfezionare il silenzio assenso sull'istanza del privato, diretta ad ottenere la concessione in sanatoria del condono, trascorsi due anni dalla presentazione della domanda medesima (dodicesimo comma dell'art. 35).

Ove il richiedente si rivolga direttamente all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il termine di centottanta giorni decorrerà dalla presentazione dell'istanza. Qualora, invece, la presentazione avvenga tramite l'amministrazione comunale, il termine decorrerà dalla ricezione delle richieste o degli eventuali elenchi che i comuni invieranno agli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. E' inoltre necessario precisare che, ove le aree su cui insistono le opere abusive siano state vincolate dopo l'esecuzione delle stesse, il ricordato art. 32 prevede, per quanto concerne i vincoli a tutela dei beni culturali e ambientali in forza del primo comma, la verifica della compatibilità delle opere con le esigenze di tutela ed, inoltre, un regime di condonabilità speciale qualora vi sia stata violazione di norme antisismiche (lettera *a*), di norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici (lettera *b*) e violazione delle distanze minime poste a protezione del nastro stradale (lettera *c*).

7. Per quanto concerne le modalità di esercizio delle attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali nel procedimento del condono (rilascio del parere vincolante), si ritiene indispensabile, al fine di mettere in condizione le soprintendenze di portare a termine con celerità l'istruttoria per il rilascio del parere, in considerazione della perentorietà dei termini previsti dalla normativa in esame, che vengano raggiunte intese con i comuni affinché gli stessi inviino le domande di condono non singolarmente, ma cumulativamente, come già detto in precedenza.

Sempre al fine di facilitare il rilascio del parere da parte degli uffici periferici del Ministero, in considerazione della quantità di casi che verranno sottoposti al loro esame, è opportuno che i privati documentino, nel presentare l'istanza di condono, il vincolo.

Ciò metterebbe in condizione le amministrazioni comunali di conoscere immediatamente l'esistenza del vincolo e conseguentemente di non rilasciare concessione in sanatoria.

9. Infine, come si è visto, il parere dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali è vincolante. Pertanto, ove si tratti di opere rientranti nella fattispecie dell'art. 33, ovvero di opere per le quali non intervenga, ai sensi dell'art. 32, il parere positivo dell'amministrazione medesima, l'effetto non può che essere il diniego della concessione in sanatoria da parte del comune.

In questi casi non si formerà silenzio assenso, decorsi due anni dalla presentazione della domanda (dodicesimo comma dell'art. 35).

In ogni caso l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali deve dare notizia alle amministrazioni comunali dei pareri resi in modo esplicito, sia sulle istanze presentate direttamente ai propri uffici dai privati, decorsi i centottanta giorni dalla presentazione delle stesse, che sulle istanze trasmesse dai comuni.

Il Ministro: GULLOTTI

(6099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 1):

gruppo di discipline n. 79 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio ricercatori - 10124 Torino, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio ricercatori dell'Università predetta.

(6062)

Avviso relativo al concorso a ottantanove posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria

Il rettore dell'Università di Reggio Calabria ha comunicato che con provvedimento 27 marzo 1985, n. 189/85, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1985, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 146, è stato modificato il decreto rettorale n. 563/84, con il quale è stato indetto il concorso a ottantanove posti di ricercatore universitario, essendo stati indicati come disponibili per mero errore materiale, un posto per il gruppo di discipline n. 106 e due per il gruppo n. 114 anziché un posto per il gruppo di discipline n. 104 e tre posti per il gruppo di discipline n. 132.

L'avviso relativo al concorso a ottantanove posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, deve quindi intendersi modificato nel senso che i gruppi n. 106 e n. 114 non sono stati messi a concorso, mentre risultano disponibili un posto per il gruppo di discipline n. 104 e tre posti, anziché due, per il gruppo di discipline n. 132.

Sono, pertanto, riaperti i termini per la presentazione delle domande relativamente ai gruppi predetti, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale - 89100 Reggio Calabria, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

(6063)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1976, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami d'idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Aldo Bigotti, nato a Viterbo il 2 maggio 1929, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Aldo Bigotti, nato a Viterbo il 2 maggio 1929, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia e istologia patologica presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termine del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto 23 ottobre 1982 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5997)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto, disponibile al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro D, dirigenti per l'ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto, disponibile al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro D, dirigenti per l'ispettorato tecnico dell'industria di cui alla tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1985, n. 113, avranno luogo nei giorni 25 e 26 novembre 1985, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sala commissioni - Via Molise n. 2 - Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

(6130)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Matera

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 maggio 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Matera;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1985 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Matera, nell'ordine appresso indicato:

1) Castellaneta Nicola . . . . punti 132,992 su 174
2) Nardelli Antonio . . . . . » 131,117 »
3) Frisullo Vincenzo . . . . . » 130,502 »
4) Galatro Vittorio . . . . . » 129,039 »
5) Gobbi Aldo . . . . . . » 126,378 »
6) Ciraulo Giorgio . . . . . » 121,858 »
7) Faillace Peppino . . . . . » 120,242 »
8) Tantimonaco Carmine . . . . » 119,068 »
9) Girardi Filippo . . . . . » 118,665 »
10) Santoro Pasquale . . . . . » 118,660 »
11) Scalzo Guido . . . . . » 118,425 »
12) Giordano Giovanni . . . . . » 117,399 »
13) Patriarca Mario . . . . . » 117,020 »
14) Muzzi Vitantonio . . . . . » 116,743 »
15) Scherillo Antonio . . . . . » 116,460 »
16) Nitti Gabriele . . . . . » 116,439 »
17) Busillo Giovanni . . . . . » 115,922 »
18) Barbara Francesco . . . . . » 115,667 »
19) Rizzo Antonio . . . . . » 115,322 »
20) Quintino Carlo . . . . . » 115,281 »
21) Donato Antonino . . . . . » 115,272 »
22) Bafundi Arturo . . . . . » 115,164 »
23) Totaro Francesco . . . . . » 115,008 »
24) Liotti Francesco . . . . . » 114,716 »
25) Sensi Fernando . . . . . » 114,365 »
26) Rizzo Gerlando . . . . . » 113,887 »
27) Galassi Pierluigi . . . . . » 113,812 »
28) Longo Libero Benito . . . . . » 113,074 »
29) Tancredi Giuseppe . . . . . » 112,450 »
30) Porretta Salvatore . . . . . » 112,387 »
31) Brocato Salvatore . . . . . » 111,938 »
32) Navarra Giuseppe . . . . . » 111,735 »
33) Santoro Domenico . . . . . » 111,690 »
34) Bernardo Mario . . . . . » 111,465 »
35) Pavonelli Giuseppe . . . . . » 111,255 »
36) Amico Salvatore . . . . . » 111,007 »
37) Franco Nicolò . . . . . » 110,792 »
38) Monea Luigi . . . . . » 109,451 »
39) Nitti Nicola . . . . . » 108,892 »
40) Napoli Ettore . . . . . » 108,366 »
41) Di Turi Domenico . . . . . » 108,325 »
42) Petrocelli Vincenzo . . . . . » 107,107 »
43) Gullo Benedetto . . . . . » 106,723 »
44) Nardone Luigi . . . . . » 103,524 »
45) Bigoni Riccardo . . . . . » 102,644 »
46) Michele Silvano Mario . . . . » 101,560 »
47) Pesce Vito Stefano . . . . . » 101,055 »
48) Schiesaro Gianfranco . . . . . » 100,970 »
49) Maiorano Italo . . . . . » 100,471 »
50) Ardissone Carlo . . . . . » 100,032 »
51) D'Alena Antonio . . . . . » 98,463 »
52) Tropiano Antonio . . . . . » 95,105 »
53) Pavia Mario . . . . . . punti 94,708 su 174
54) Flora Giuseppe . . . . . » 92,857 »
55) Morlacco Vincenzo . . . . . » 87,267 »
56) Piunti Romano . . . . . » 85,990 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(5897)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a sei posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del concorso a sei posti di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Firenze — decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 278 — avrà luogo in Firenze, ore 8, del giorno 10 novembre 1985, nelle sedi di seguito indicate:

liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via G. dei Marignolli, 1;
istituto tecnico « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10;
liceo classico « Michelangelo », via della Colonna, 11;
istituto magistrale « Pascoli », viale Don Minzoni, 58;
istituto professionale « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20;
scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 11;
scuola media « Masaccio », viale Mazzini, 82;
istituto professionale « A. Saffi », via Mannelli, 113.

(6042)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a tre posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 28

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a tre posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(5868)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 48

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 48, a:

un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di assistente amministrativo;
quattro posti di operatore tecnico;
tredici posti di infermiere professionale;
due posti di tecnico di laboratorio medico;
un posto di tecnico di radiologia medica;
un posto di assistente medico di medicina generale (per lungodegenza riabilitativa);
un posto di assistente medico di igiene e sanità pubblica;
un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Ostiglia (Mantova).

(6166)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 45.

Integrazione alla tabella A allegata alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 2: « Determinazione costi economici standardizzati e ricavi presunti per l'anno 1983 per i servizi di trasporto pubblico locale di persone. Nuove tariffe dei servizi pubblici di trasporto ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 29 maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 2 è integrata come segue:

Chilometri	Abbonamento bimestrale a vista speciale per lavoratori e studenti
—	—
0 - 3	26.000
3,1- 7	30.000
7,1- 12	40.000
12,1- 16	50.000
16,1- 21	56.000
21,1- 28	64.000
28,1- 34	70.000
34,1- 41	78.000
41,1- 46	84.000
46,1- 50	92.000
50,1- 57	108.000
57,1- 63	108.000
63,1- 68	112.000
68,1- 73	112.000
73,1- 78	114.000
78,1- 83	114.000
83,1- 88	118.000
88,1- 93	118.000
93,1-100 e oltre	122.000

Art. 2.

1. Le tariffe relative all'abbonamento a vista speciale per lavoratori si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. L'abbonamento di cui alla presente legge è riservato ai lavoratori muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal vettore, è valido tutti i giorni del mese ed è utilizzabile per le corse previste dall'inizio del servizio fino alle ore otto e trenta e dalle ore sedici e trenta alle ore ventiquattro; per i lavoratori turnisti l'abbonamento non ha limitazione di orario.

Art. 3.

1. Le tariffe relative all'abbonamento a vista speciale per studenti si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. L'abbonamento di cui alla presente legge è riservato agli studenti muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal vettore, è valido tutti i giorni del mese ed è utilizzabile per le corse previste dall'inizio del servizio fino alle ore otto e trenta e dalle ore dodici alle ore ventiquattro.

Art. 4.

1. In sede di determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale, verranno stabilite le modalità del rimborso dell'eventuale onere derivante dalla applicazione della presente legge.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al cap. 1.4.2.5.1.1446 « Quota del Fondo nazionale trasporti spettante alla Regione per l'assegnazione di mezzi finanziari agli enti e alle imprese di trasporto pubblico collettivo di persone - Contributi di esercizio » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 15 maggio 1985, prot. n. 21502/6975*).

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 46.

Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 29 maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

1. La vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche è effettuata dalla Regione mediante il controllo successivo sull'attività edilizia secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.
Deposito del progetto esecutivo

1. Nei territori dei comuni classificati sismici, chiunque intenda eseguire gli interventi edilizi di cui al precedente articolo, deve depositare il progetto esecutivo presso il servizio provinciale del genio civile competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori.

2. Il progetto deve essere redatto e presentato, con i relativi allegati, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. Le procedure di cui al primo comma del presente articolo, si applicano anche nel caso di varianti in corso d'opera.

4. Dopo l'approvazione della deliberazione di cui al secondo comma del successivo art. 5, il deposito del progetto tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo di acquisire la concessione o l'autorizzazione edilizia, nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.
Attestazione di deposito e responsabilità

1. Alla presentazione del progetto e dei relativi allegati, il servizio provinciale del genio civile restituisce al depositante una copia degli elaborati, corredata dell'attestazione dell'avvenuto deposito; tale attestazione è rilasciata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

2. Contestualmente alla presentazione del progetto presso il servizio provinciale del genio civile, il depositante provvede a darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio è previsto l'intervento.

3. Il progettista, l'estensore delle relazioni geotecnica e geologica, l'esecutore dei lavori, il direttore dei lavori ed il collaudatore sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, dell'osservanza delle norme antisismiche; a tal fine il progettista e l'estensione delle relazioni geotecnica e geologica devono corredare i rispettivi elaborati di una dichiarazione con la quale attestino, sotto la propria personale responsabilità, la piena osservanza delle norme predette.

4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che la esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali.

5. Allo scopo di consentire l'adeguato svolgimento delle funzioni di vigilanza, il direttore dei lavori deve conservare in cantiere, per tutta la durata dei lavori, la copia del progetto restituita dal servizio provinciale del genio civile, con tutti i relativi allegati e gli eventuali aggiornamenti e le varianti in corso d'opera, ed inoltre deve annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità delle strutture.

Art. 4.
Collaudi

1. Tutti gli interventi edilizi, pubblici e privati, realizzati nei territori dei comuni classificati sismici, sono assoggettati a collaudo anche nei casi in cui diverse disposizioni normative li esonerino dal collaudo stesso.

2. A tal fine il direttore dei lavori deve comunicare al competente servizio provinciale del genio civile, entro tre giorni dall'ultimazione, l'ultimazione dei lavori stessi.

3. Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, deve essere comunicato al servizio provinciale del genio civile il nominativo del collaudatore designato secondo le disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

4. Qualora il servizio provinciale del genio civile non riceva nei termini previsti dal presente articolo la designazione del collaudatore, il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, nomina d'ufficio un collaudatore, designato tra i tecnici a ciò competenti segnalati da ciascun servizio provinciale del genio civile; le spese di collaudo sono comunque a carico dei privati interessati e, nel caso di designazione d'ufficio del collaudatore, devono essere rimborsate prima del rilascio del certificato di collaudo.

5. Il collaudatore effettua le operazioni di collaudo e redige il relativo certificato, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

6. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente art. 3, il certificato di collaudo sostituisce l'attestato di perfetta rispondenza di cui all'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

7. Il rilascio del certificato di abitabilità, nonché il rilascio della licenza d'uso degli edifici costruiti in cemento armato, sono subordinati alla presentazione del certificato di collaudo di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 5.
Controlli con metodo a campione

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il servizio provinciale del genio civile competente per territorio effettua controlli sui progetti e sulle costruzioni secondo metodi a campione.

2. La giunta regionale, sentite la commissione tecnico-amministrativa regionale e la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini e le modalità dei controlli di cui al presente articolo.

3. Ai fini dei controlli a campione, il servizio provinciale del genio civile si avvale dell'apporto del personale tecnico dell'amministrazione regionale.

Art. 6.
Repressione delle violazioni

1. I processi verbali di cui all'art. 21 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono trasmessi al servizio provinciale del genio civile, competente per territorio, per gli adempimenti di cui al comma successivo.

2. Il provvedimento di sospensione dei lavori di cui all'articolo 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è assunto dal responsabile del servizio provinciale del genio civile competente per territorio.

3. I provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono assunti dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente se delegato, su parere vincolante del servizio provinciale del genio civile competente per territorio.

Art. 7.
Rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.
Norma finanziaria

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e per analoghi provvedimenti di demolizione di qualsiasi costruzione abusiva effettuata in zone sismiche regionali demandati alla Regione ai sensi della normativa vigente salvo quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 è autorizzata l'iscrizione della somma di lire 100 milioni.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma si provvederà annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di bilancio.

3. Al recupero delle somme erogate di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 27 della citata legge n. 64/1974.

4. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Alla parte I, ambito 4, settore 5, finalità 1 e attività 2 è istituito il cap. 1.4.5.1.2.1964 « Spese per l'effettuazione di demolizioni eseguite d'ufficio delle opere regionali abusivamente eseguite in zone sismiche salvo quelle relative ai beni ambientali » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiali della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 16 maggio 1985, prot. n. 22802/7028*).

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 47.
Donazioni ad enti locali di stabili e terreni provenienti da enti soppressi.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 29 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa deliberazioni della giunta, a compiere tutti gli atti esecutivi necessari a donare agli enti locali nel cui territorio sono ubicati gli immobili indicati nell'elenco di cui al successivo art. 3 della

presente legge, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978 convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 e dell'art. 2 della legge 18 novembre 1975, n. 764, dai soppressi enti Enal, Enaoli, G.I. e non utilizzati dalla Regione; in particolare il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare gli atti di donazione senza alcun onere a carico della Regione.

Art. 2.

1. Le donazioni degli immobili vengono effettuate nella situazione di diritto e di fatto in cui si trovano al momento del trasferimento.

Art. 3.

1. Elenco degli immobili oggetto delle donazioni e degli enti ai quali vengono attribuiti:

1) Codogno (Milano), viale Trieste, 62 - casa G.I. con palestra - al comune di Codogno;

2) Milano, via Rizzardi, 15 - terreni/fabbricati - al comune di Milano;

3) Motta Visconti (Milano), via Guado della Signora, s.n. - terreni e colonia campestre diurna - al comune di Motta Visconti;

4) Motta Visconti (Milano), via S. Giovanni, s.n. - terreno + teatro - al comune di Motta Visconti;

5) Turbigo (Milano), via XXV Aprile, s.n. - casa G.I. con palestra - al comune di Turbigo;

6) Trezzo sull'Adda (Milano), via A. Manzoni, 7 - colonia fluviale diurna - al comune di Trezzo sull'Adda;

7) Brembate Sotto (Bergamo), via G. Marconi, s.n. - terreno e palestra - al comune di Brembate Sotto;

8) Canonica d'Adda (Bergamo), via M. da Caravaggio, s.n. - terreno/fabbricato - al comune di Canonica d'Adda;

9) Castelli Calepio (Bergamo), via dei Mille, s.n. - colonia campestre diurna - al comune di Castelli Calepio;

10) Martinengo (Bergamo), via Capponi, s.n. - colonia campestre diurna - al comune di Martinengo;

11) Nembro (Bergamo), via Roma, 10 - casa G.I. con palestra - al comune di Nembro;

12) Piazzatorre (Bergamo), via IV Novembre, s.n. - terreno - al comune di Piazzatorre;

13) Romano di Lombardia (Bergamo), via Serio, s.n. - colonia campestre diurna - al comune di Romano di Lombardia;

14) Sarnico (Bergamo), via Predore, s.n. - terreno/fabbricato « Lido Nettuno » - al comune di Sarnico;

15 Marmentino (Brescia), fraz. Voghezza - terreno (fabb. demolito) - al comune di Marmentino;

16) Vezza d'Oglio (Brescia), via XXVIII Ottobre, 31/32 - colonia montana - al comune di Vezza d'Oglio;

17) Barzago (Como), via Milano, 2 - fabbricato - al comune di Barzago;

18) Missaglia (Como), via Umberto, 13 - colonia campestre diurna - al comune di Missaglia;

19) Dizzasco (Como), via Provinciale - colonia montana « Domus Aestiva » - alla comunità montana « Lario Intelvese »;

20) Cremona, via del Sale, s.n. - terreno - al comune di Cremona;

21) Cremona, via Trento e Trieste, s.n. - casa G.I. con palestra - al comune di Cremona;

22) Castiglione delle Stiviere (Mantova), via del Teatro, 1 - fabbricato - al comune di Castiglione delle Stiviere;

23) Ostiglia (Mantova), via Bonazzi, 3/5 - casa G.I. con palestra - al comune di Ostiglia;

24) Marmirolo (Mantova), via P. Roma, s.n. - casa G.I. con palestra e cinema - al comune di Marmirolo;

25) Mantova, via Solferino, 28/30/32 - casa G.I. con palestra - al comune di Mantova;

26) Mortara (Pavia), via Roma, s.n. - casa G.I. con palestra - al comune di Mortara;

27) Varzi Pietragavina (Pavia) - colonia collinare diurna - alla comunità montana Oltrepò Pavese;

28) Novate Mezzola (Sondrio), loc. Grotti, fraz. Campo - fabbricato - al comune di Novate Mezzola;

29) Tirano (Sondrio), via Bersaglio, s.n. - colonia fluviale diurna - al comune di Tirano;

30) Sondrio, via Ventina, 21 - colonia fluviale diurna - al comune di Sondrio;

31) Morbegno (Sondrio), loc. Ponte di Ganda - colonia fluviale - al comune di Morbegno;

32) Barasso Comerio (Varese), via Lunga, s.n. - colonia collinare diurna - al comune di Barasso Comerio;

33) Castellanza (Varese), via Cadorna, s.n. - campo sportivo e colonia diurna - al comune di Castellanza;

34) Venegono Superiore (Varese), via Manceri, 6 - casa G.I. con palestra - al comune di Venegono Superiore;

35) Marchirolo (Varese), loc. S. Pietro - colonia montana « Barzaghi » - al comune di Marchirolo;

36) Marchirolo Marzio (Varese) - colonia montana « Bolchini » - amministrazione provinciale di Varese.

Art. 4.

1. Le deliberazioni della giunta regionale relative alle donazioni di cui all'art. 1 della presente legge potranno riportare le eventuali variazioni sopravvenute alle descrizioni degli immobili indicate dai verbali di trasferimento sottoscritti dagli enti soppressi.

Art. 5.

1. Qualora gli enti donatari non intendessero accettare gli immobili oggetto della donazione, la giunta regionale è autorizzata ad alienare gli stessi mediante pubblica asta.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 15 maggio 1985, prot. n. 21802/6883*).

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 48.

Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura « Scuola di Minoprio ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 29 maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Contributi regionali

1. Al fine di sostenere l'attività della fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura « Scuola di Minoprio », con sede in Vertemate con Minoprio, la Regione conferisce alla stessa per le spese generali di funzionamento della fondazione un contributo annuo.

Art. 2.
Erogazione del contributo di gestione

1. Il contributo di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge è erogato con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente, se delegato, previa deliberazione della giunta regionale di presa d'atto della relazione di cui al successivo secondo comma presentata dalla fondazione.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno la fondazione, a mezzo del proprio legale rappresentante, presenta alla giunta regionale copia del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione dell'anno in corso, nonché una relazione diretta ad evidenziare i dati sul personale e le altre risorse gestite dalla fondazione in rapporto ai servizi e alle attività prodotte.

3. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale con le proprie osservazioni i documenti contabili e la relazione di cui al precedente comma.

Art. 3.

Partecipazione della Regione

1. La concessione del contributo di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge è disposta non appena la fondazione avrà provveduto alla modifica del proprio statuto diretta ad assicurare la presenza di almeno tre membri di nomina regionale nel consiglio di amministrazione, di almeno un membro di nomina regionale nel comitato esecutivo e di almeno un membro di nomina regionale nel collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 500 milioni.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale n. 34/78.

3. Al finanziamento dell'onere di lire 500 milioni previsto per il 1985 dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.1.1.1.538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 3, settore 3, finalità 5, attività 1, è istituito il cap. 1.3.3.5.1.2033 «Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio"», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 maggio 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 15 maggio 1985, prot. n. 22402/6976).

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 49.

Prime norme per l'esercizio delle funzioni di vigilanza trasferite alla Regione in materia di edilizia economica e popolare.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina, fino all'emanazione della normativa generale in materia di edilizia residenziale pubblica, lo esercizio delle funzioni di vigilanza trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 94, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 4, primo comma, lettera *e*) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

1. L'esercizio delle funzioni di cui al primo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché quelle di cui all'art. 4, primo comma, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relative alla vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici, sono delegate ai comuni nel cui ambito territoriale hanno sede le cooperative stesse.

Art. 3.

1. Le funzioni di vigilanza di cui all'art. 94, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, attengono in particolare a:

a) le decisioni sulle controversie attinenti alla prenotazione e alla assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio o aspirante socio, nonché sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali;

b) le decisioni su abusi, irregolarità nonché sulle contravvenzioni alle norme vigenti e la comminazione delle relative sanzioni;

c) le decisioni, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, sulle assegnazioni di alloggi cooperativi effettuate a favore di soci mancanti dei prescritti requisiti essenziali;

d) provvedere, su istanza degli interessati, alla assegnazione di alloggi a favore di coloro che non avendo avuto assegnazione di alloggio e avendo perduto la qualità di socio, abbiano mantenuto il diritto a concorrere, secondo l'originario ordine di iscrizione alla assegnazione di alloggi che si siano resi disponibili per decadenza a causa di morosità;

e) le decisioni sul reclamo proposto dai condomini, dagli interessati o dal consiglio di amministrazione della cooperativa, contro il socio che abbia dato all'alloggio e ai suoi accessori una destinazione che rechi pregiudizio agli altri condomini.

2. Le funzioni di cui al comma precedente sono svolte dalle commissioni di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, e successive modificazioni, con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo stesso, designati dai comuni nel cui ambito territoriale sono situati gli alloggi interessati dalle controversie.

3. Le pronuncie delle commissioni di cui al presente articolo sono atti definitivi.

Art. 4.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1985 la spesa di lire 10 milioni.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale n. 34/78.

3. Al finanziamento dell'onere per il 1985 di lire 10 milioni previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.1.5.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

4. In relazione a quanto previsto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 4, settore 1, finalità 2, attività 1 è istituito il cap. 1.4.1.2.1.2048 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 10 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 maggio 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 16 maggio 1985, prot. n. 21802/7029).

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 50.

Norme per l'attuazione degli interventi previsti dal piano generale della viabilità e istituzione della consulta regionale per la verifica attuativa dei piani regionali della viabilità e dei trasporti.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 22 *del* 29 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Disposizioni generali

1. La presente legge definisce:

la costituzione, i compiti e la composizione della consulta regionale;

le modalità di coordinamento per l'attuazione dei progetti previsti dal P.RV. e dal P.R.T.;

i contenuti e le modalità di elaborazione e di approvazione dei progetti di fattibilità;

gli effetti derivanti dall'approvazione dei progetti di fattibilità;

le modalità di partecipazione finanziaria della Regione alla elaborazione dei progetti di fattibilità.

Art. 2.
Istituzione e definizione della consulta

1. E' istituita la consulta regionale per l'attuazione dei piani regionali dei trasporti e della viabilità, quale organo consultivo della giunta regionale.

Art. 3.
Compiti e funzioni della consulta

1. La consulta è strumento di coordinamento, formula proposte ed osservazioni, esprime pareri e consigli sull'attuazione del piano regionale dei trasporti e del piano regionale della viabilità.

2. L'attività di segreteria è assicurata dal servizio coordinamento per il territorio, lo stesso è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 36 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

3. La consulta è convocata almeno una volta all'anno dall'assessore delegato anche su richiesta formale di un consiglio provinciale.

Art. 4.
Composizione e nomina della consulta

1. Della consulta fanno parte l'assessore regionale ai trasporti, l'assessore regionale ai lavori pubblici e l'assessore regionale al coordinamento per il territorio che la presiede.

2. Fanno inoltre parte della consulta un rappresentante designato per ciascuno dei seguenti enti e soggetti: province, consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, comuni capoluogo di provincia, comunità montane, consorzi di bacino, società a partecipazione pubblica operanti nel settore dei trasporti e della viabilità, OO.SS. regionali, Assolombarda, Union camere regionale e altri qualificati enti del settore.

3. Ai lavori della consulta possono assistere i componenti delle commissioni consiliari competenti.

4. La consulta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene nominata con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore al coordinamento per il territorio.

5. In caso di dimissioni di uno o più componenti, la loro sostituzione avviene secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 5.
Protocolli di intesa

1. Al fine di favorire il coordinamento degli enti interessati all'attuazione degli interventi prioritari previsti dal P.R.V. la giunta regionale può promuovere la formazione di protocolli di intesa tra gli enti stessi.

2. Tali protocolli devono contenere tra l'altro:

gli obiettivi e le strategie territoriali che con la realizzazione dell'intervento si intendono conseguire in rapporto agli atti di pianificazione territoriale regionale o sub-regionale ove esistenti;

la distribuzione dei diversi ruoli operativi e finanziari di ciascun soggetto partecipante;

i criteri ed i tempi di elaborazione del progetto di fattibilità;

le forme di consultazione con gli enti locali interessati.

Art. 6.
Elaborazione e approvazione dei progetti di fattibilità

1. Per un corretto inquadramento territoriale dei principali interventi previsti nel piano della viabilità, la giunta regionale può incentivare l'elaborazione di progetti di fattibilità di cui al successivo art. 7.

2. Il settore del coordinamento per il territorio cura la predisposizione dei progetti di fattibilità affidandone la realizzazione ai soggetti progettisti stabiliti dai protocolli d'intesa.

3. I progetti di fattibilità sono approvati dalla giunta regionale sentito il parere della consulta regionale.

Art. 7.
Contenuti dei progetti di fattibilità

1. I progetti di fattibilità costituiscono le condizioni di inquadramento territoriale degli interventi previsti dal piano regionale della viabilità e sono presupposto condizionante per l'approvazione dei progetti esecutivi.

2. I progetti di fattibilità, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 84, debbono essere costituiti dagli elaborati stabiliti nell'ambito del protocollo d'intesa e prescelti tra i seguenti, in relazione alla caratteristiche dell'intervento:

a) ambiti territoriali interessati ed individuazione delle aree necessarie all'attuazione del progetto viario, nonché di quelle relative agli accessi o funzionali alle attrezzature connesse al sistema di mobilità;

b) inquadramento territoriale dell'intervento, con particolare attenzione alla tipologia per un corretto rapporto tra strada e territorio e valutazione di impatto ambientale;

c) inquadramento urbanistico e verifica della compatibilità delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici dei comuni attraversati, e definizione della normativa sulle immissioni, sui prospetti e sulle alberature;

d) valutazione degli effetti degli interventi sulle varie componenti dell'ambiente fisico con l'indicazione delle misure previste per fronteggiare quelli negativi;

e) indagine sul traffico e valutazione dei problemi di rete, anche in rapporto ad altri sistemi di trasporto;

f) descrizione dell'intervento e delle sue caratteristiche funzionali e prestazionali, con l'individuazione delle eventuali soluzioni alternative possibili;

g) progetti di massima dell'intervento, corredati di corografia sulla cartografia regionale e di planimetrie e profili a scala adeguata;

h) preventivo di massima comprendente gli interventi territoriali connessi al progetto viario;

i) definizione dei tempi e delle fasi di realizzazione con eventuale suddivisione in tronchi funzionali;

l) verifica mirata degli eventuali progetti viabilistici esistenti interessanti l'intervento in oggetto.

3. In sede di protocollo d'intesa per la formazione dei progetti di fattibilità e facoltà di individuare, per condizioni particolari, elaborati di studio o progettuali aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati.

Art. 8.
Effetti dell'approvazione dei progetti di fattibilità

1. Con l'approvazione dei progetti di fattibilità vengono individuati:

a) gli ambiti territoriali interessati anche se riferiti a diversi itinerari;

b) gli elementi e le modalità di verifica dell'impatto sul territorio degli interventi da realizzare;

c) le modalità ed i termini di applicazione delle procedure di salvaguardia ovvero delle destinazioni d'uso immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici vigenti dei comuni interessati;

d) le caratteristiche funzionali e prestazionali dell'intervento viabilistico cui riferire il progetto esecutivo.

2. Negli ambiti territoriali di cui al primo comma il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni ad edificare è subordinato alla preventiva acquisizione del parere favorevole della Regione.

3. Tale parere è formulato in relazione alla compatibilità dell'intervento con la previsione del progetto di fattibilità ed è espresso dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

4. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *maggio* 1985, *prot. n.* 21602/6884).

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. **51.**

Partecipazione della regione Lombardia alla Fondazione delle Stelline.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 22 *del* 29 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Partecipazione alla Fondazione delle Stelline

1. La regione Lombardia, in attuazione dell'art. 3 dello statuto e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 117 della Costituzione, dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la costituzione di una fondazione per la gestione del complesso immobiliare denominato «Palazzo ex Stelline» sito in Milano, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda.

Art. 2.
Procedure di costituzione

1 Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per costituire, unitamente al comune di Milano e ad altri soggetti pubblici e privati, la «Fondazione delle Stelline» e, previa delibera di giunta, a sottoscrivere l'atto costitutivo ed al versamento del conferimento regionale di 1.000 milioni.

2. La deliberazione di cui al comma precedente accerta che lo statuto della Fondazione delle Stelline sia conforme alle norme di legge in materia e disponga, per la durata della fondazione, quanto segue:

a) che la fondazione persegua il fine di favorire lo sviluppo di iniziative che rappresentino un arricchimento culturale, tecnico e scientifico per la regione Lombardia;

b) che il comune di Milano doni alla fondazione il complesso immobiliare ubicato in Milano, corso Magenta n. 61 e parte del n. 63, come sarà meglio identificata nel relativo atto, nel rispetto delle condizioni e dei rapporti di diritto attualmente esistenti, assicurandone gli interventi di straordinaria manutenzione;

c) che il palazzo ex Stelline sito in Milano, corso Magenta n. 61 e la parte annessa del n. 63 di cui alla precedente lettera *b*), siano mantenuti a destinazione di centro congressi, quale struttura funzionale polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici;

d) che la fondazione gestisca il centro ed i connessi servizi congressuali;

e) che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente, da non meno di otto e da non più di dodici consiglieri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale, quattro dal consiglio comunale e che gli amministratori siano eletti per tre anni e siano rieleggibili;

f) che i consiglieri della Regione e del comune di Milano possano essere amministratori della fondazione;

g) che il presidente e il vice-presidente siano eletti dal consiglio di amministrazione;

h) che al presidente spettino i poteri di ordinaria amministrazione e al consiglio di amministrazione i poteri di straordinaria amministrazione;

i) che il direttore della fondazione e il segretario del consiglio di amministrazione siano nominati dal consiglio di amministrazione.

Art. 3.
Rappresentanti regionali

1. I rappresentanti della Regione nella Fondazione delle Stelline sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della Regione.

2. I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2.

3. La loro revoca può essere disposta solo con provvedimento del consiglio regionale.

Art. 4.
Contributo

1. Per l'adempimento degli scopi della Fondazione delle Stelline, la giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi di gestione.

Art. 5.
Norma finanziaria

1. Per la partecipazione della Regione alla Fondazione delle Stelline è autorizzata per il 1985 la spesa di lire 1.000 milioni.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 è autorizzata la spesa per le finalità previste dal precedente art. 4.

3. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente secondo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma della legge regionale n. 34/78.

4. Al finanziamento dell'onere di lire 1.000 milioni previsto per il 1985 dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.5.1.5.1.735 «Fondo per la riassegnazione di residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio:

a) per l'esercizio finanziario 1985, parte II, ambito 1, settore 4, obiettivo 1, progetto 5, è istituito il cap. 2.1.4.1.5.1995 «Quota per la partecipazione della Regione alla Fondazione delle Stelline» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;

b) per l'esercizio finanziario 1986, parte I, ambito 1, settore 4, obiettivo 1, finalità 5 è istituito per memoria il capitolo 1.1.4.1.5.2042 «Contributo di gestione alla Fondazione delle Stelline».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 27 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *maggio* 1985, *prot. n.* 21202/6885).

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 52.

Norme organizzative in materia di usi civici.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 22 del 29 maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite alla regione Lombardia con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore all'agricoltura e foreste, se delegato.

Art. 2.

1. Il servizio commissariato liquidazione usi civici, di cui al n. 36 dell'allegato, parte quarta, alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, assume la denominazione di servizio usi civici; il n. 36 di tale allegato viene sostituito dal corrispondente allegato alla presente legge.

2. Il secondo alinea di cui al n. 35, servizio caccia e pesca, dell'allegato, parte quarta, alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato e sostituito dal seguente: « Adempimenti tecnico-amministrativi e di controllo inerenti all'esercizio dell'attività venatoria e della pesca ».

Art. 3.

1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.

2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al precedente comma, la Regione concede contributi ai comuni che attuano un programma di ricerche documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche ai fini degli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Le domande dei comuni, rivolte ad ottenere i contributi, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

4. La giunta regionale delibera il piano di riparto fra i comuni richiedenti.

5. La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento della effettiva collaborazione prestata.

Art. 4.

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione dei beni d'uso civico, di cui all'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, si applicano le disposizioni dei seguenti commi.

2. La giunta regionale può autorizzare le alienazioni o i mutamenti di destinazione a condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in connessione ad opere ed interventi di pubblica utilità.

3. La giunta regionale può altresì autorizzare alienazioni o mutamenti di destinazione, purché conseguenti ad atti deliberativi, esecutivi alla data del 31 dicembre 1984, delle amministrazioni competenti.

4. Ai fini degli adempimenti istruttori, la Regione può avvalersi degli uffici di province o di comunità montane, previe intese con le amministrazioni interessate a norma dell'art. 69 dello statuto regionale; la Regione può altresì conferire, ai medesimi fini, incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore all'agricoltura e foreste, se delegato.

Art. 5.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al terzo comma del precedente art. 3, dovranno pervenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le comunità montane, su indicazioni e proposte dei comuni e delle associazioni agrarie, formuleranno un piano di interventi anche per una eventuale diversa destinazione dei terreni di uso civico, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

3. Gli interventi di cui al precedente comma saranno disciplinati e finanziati con successiva legge regionale.

Art. 6.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1985:

a) la spesa di lire dieci milioni per le finalità previste dai precedenti articoli 4, quarto comma e 3, primo comma;

b) la spesa di lire dieci milioni per le finalità previste dal precedente art. 3, secondo comma.

2. Alla determinazione delle spese derivanti da quanto previsto dal precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Al finanziamento dell'onere di lire venti milioni, previsto per il 1985 dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.1.5.1.544 « Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 3, settore 3, finalità 17 sono istituiti:

l'attività 3.3.17.2. « Interventi in materia di usi civici »;

il cap. 1.3.3.17.2.2022 « Spese per le operazioni di accertamento liquidazioni e regolamento di usi civici » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire dieci milioni;

il cap. 1.3.3.17.2.2023 « Contributi a comuni per ricerche documentarie, per strumentazioni cartografiche e per ogni altra collaborazione in materia di usi civici » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire dieci milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 maggio 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *maggio* 1985, *prot. n.* 20202/6977).

ALLEGATO

36. *Servizio usi civici.*

Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sottospecificate:

identificazione dei beni gravati da usi civici e accertamento di eventuali circostanze modificative sui terreni comunali già riconosciuti di uso civico (vendite, costituzione di enfiteusi, occupazione abusiva, ecc.);

indagine relativa alla destinazione dei terreni d'uso civico ed in ordine a promiscuità;

formulazione di proposte per il conferimento di incarichi a periti ed a istruttori e relativi atti amministrativi;

acquisizione di ogni elemento di valutazione per le procedure di liquidazione, legittimazione, reintegro e scioglimento di promiscuità;

formazione e aggiornamento di un archivio cartografico relativo ai terreni di uso civico, avvalendosi dei dati e delle mappe fornite dai competenti servizi regionali e dagli enti locali interessati;

predisposizione degli atti formali di accertamento della sussistenza o insussistenza degli usi civici e rilascio delle relative certificazioni;

adempimenti istruttori relativi all'approvazione di statuti delle associazioni agrarie e di regolamenti comunali e delle associazioni stesse,

istruttoria di domande tendenti ad ottenere autorizzazione alle vendite di terreni, mutamento di destinazione, concessioni d'uso, ecc.;

adempimenti istruttori relativi ad atti amministrativi inerenti all'approvazione delle conciliazioni e delle transazioni, all'approvazione delle legittimazioni, alle autorizzazioni allo svincolo dei titoli di debito pubblico;

istruttoria relativa all'indizione delle elezioni per la nomina dei componenti dei comitati frazionali;

adempimenti relativi all'avvalimento degli uffici delle province e delle comunità montane;

adempimenti relativi alla formazione del piano di riparto di contributi ai comuni per attività di ricerca, strumentazione cartografica e altre collaborazioni istruttorie;

collaborazione con il magistrato commissario regionale per la liquidazione usi civici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici.

(3548)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1985, n. 51.
Disciplina concernente le case di cura private.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 78 *dell'*11 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DEFINIZIONE - AUTORIZZAZIONE - REQUISITI

Art. 1.
Definizione, tipologia, capacità ricettiva

Agli effetti della presente legge sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche che provvedono al ricovero ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

La denominazione deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione «casa di cura privata». E' fatto divieto di usare frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con ospedali o cliniche universitarie.

Per quanto si riferisce alla tipologia e alla capacità ricettiva, si fa riferimento al disposto dell'art. 3 del provvedimento approvato con decreto del Ministro della sanità del 5 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977.

Le case di cura private costituite da più edifici devono avere una capacità ricettiva minima e istituito, presso ciascuno di essi, almeno un raggruppamento.

Per quanto riguarda le norme costruttive, la organizzazione, la dotazione strutturale, strumentale di personale, ogni edificio è ritenuto casa di cura autonoma. Peraltro, le case di cura private articolate in più edifici possono istituire unitariamente la direzione sanitaria e i servizi di radiodiagnostica, laboratorio di analisi, di anestesia, di farmacia, di magazzino e di lavanderia, salva la presenza in ogni edificio di apparecchiatura congrua e di personale idoneo per il funzionamento secondo le esigenze operative di ciascun edificio per i servizi sanitari e di armadio farmaceutico, deposito o dispensa nonché guardaroba per gli altri servizi.

Il provvedimento di autorizzazione riporta le prescrizioni perché il complesso di edifici conservi piena funzionalità e idonei collegamenti.

Art. 2.
Autorizzazione

Nessuno può aprire, trasformare o tenere in esercizio case di cura private senza autorizzazione.

L'autorizzazione non può essere sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo ceduta, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività ambulatoriali di diagnosi e cura.

E' vietato, altresì, cedere, a qualsiasi titolo, locali compresi nella planimetria depositata all'atto della richiesta di autorizzazione.

Gli eredi dell'autorizzato hanno diritto di continuare l'esercizio della casa di cura privata per un periodo non superiore a 180 giorni dal decesso del titolare.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, dispone l'autorizzazione, la sospensione, la revoca e la chiusura delle case di cura private nei casi previsti dalla presente legge.

Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare una casa di cura privata deve, nella domanda indirizzata al presidente della giunta regionale, dichiarare la natura dell'attività sanitaria che in essa deve essere rivolta ed il possesso di tutti i requisiti di cui alla presente legge.

Alla domanda devono essere allegati:

la planimetria dei locali con l'indicazione della loro destinazione di uso, nonché i progetti di costruzione approvati anche dal servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

il regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura;

l'autorizzazione rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

ogni altro documento atto a comprovare il possesso dei requisiti.

Per l'istruttoria il presidente della giunta regionale si avvale dei competenti servizi tecnici e sanitari delle unità sanitarie locali e acquisisce il parere dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

L'autorizzazione deve indicare la denominazione della casa di cura, la tipologia, l'articolazione e la precisa denominazione dei servizi di diagnosi e cura, con i relativi posti-letto, l'organizzazione degli stessi, la dotazione del personale, i requisiti igienico-edilizi e le condizioni necessarie a garantire le attività d'urgenza.

Art. 3.
Sanzioni

In caso di apertura o esercizio di una casa di cura privata senza autorizzazione ne viene disposta la chiusura.

In caso di inosservanza delle norme della presente legge o delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione ovvero di disfunzioni assistenziali che possono essere eliminate mediante idonei interventi, la casa di cura privata è diffidata a provvedere.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, o immediatamente qualora sia necessario provvedere d'urgenza, è disposta la chiusura temporanea della casa di cura o la sospensione dell'attività che ha dato luogo ai rilievi, fino a quando non vengano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della casa di cura dovrà essere appositamente autorizzata.

In caso di ripetuta infrazione alle norme della presente legge o alle prescrizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute gravi disfunzioni assistenziali, viene disposta la revoca dell'autorizzazione con la preclusione ad ottenerla per almeno un biennio.

Art. 4.
Vigilanza

La vigilanza e il controllo sulle case di cura private sono esercitati dalla Regione, che si avvale dei servizi tecnici e sanitari delle unità sanitarie locali, nonché dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali medesime.

Art. 5.
Norme costruttive e requisiti tecnico-sanitari

Per quanto riguarda le norme costruttive e i requisiti tecnico-sanitari delle case di cura private, si fa riferimento ai disposti dei capitoli II e III del provvedimento approvato con il decreto del Ministro della sanità del 5 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977.

Per le case di cura private autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica il disposto del secondo comma dell'art. 44 del provvedimento ministeriale di cui al comma precedente.

Le unità di degenza non possono comprendere un numero di posti-letto inferiore a 25 per la medicina generale e per la chirurgia generale, a 15 per le altre specialità.

I requisiti, le attrezzature e i servizi di unità di degenza a carattere specialistico e di case di cura ad indirizzo specialistico sono quelli disposti dal capitolo V del provvedimento ministeriale di cui al primo comma.

Le case di cura private con dotazione di posti letto superiore a 150 devono istituire un servizio farmaceutico, diretto da un farmacista responsabile.

Ogni presidio dipendente da casa di cura privata deve essere dotato di armadio farmaceutico, fornito secondo le esigenze dei servizi funzionanti, sotto la responsabilità del direttore sanitario ovvero, nel caso di presidi staccati, del medico responsabile di raggruppamento.

Alle case di cura private convenzionate è consentito, a norma dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, le specialità medicinali, i materiali e i presidi sanitari da impiegare per l'attività propria della casa di cura.

La facoltà di cui al comma precedente è esercitata dalle case di cura private convenzionate prive del farmacista responsabile tramite la consulenza di farmacista iscritto all'albo professionale, che attesti che i medicinali sono destinati ai servizi sanitari per cui la casa di cura convenzionata è autorizzata.

Art. 6.
Direttore sanitario

I requisiti necessari per l'esercizio della funzione di direttore sanitario responsabile sono quelli disposti dal capitolo VI del provvedimento approvato con decreto del Ministro della sanità del 5 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977.

Art. 7.
Personale

Per quanto riguarda il personale delle case di cura private si fa riferimento ai disposti di cui al capitolo IV del provvedimento approvato con decreto del Ministro della sanità del 5 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977.

Il disposto del secondo comma dell'art. 29 del provvedimento di cui al precedente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il regolamento interno previsto dal primo comma dell'articolo 28 del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo in particolare determina le modalità di effettuazione della guardia medica.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dalle convenzioni stipulate a norma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare per quanto riguarda incompatibilità e preclusioni.

Art. 8.
Termine per l'adeguamento

Le case di cura private devono adeguarsi, pena la revoca dell'autorizzazione, alle prescrizioni di cui al precedente art. 7 entro il 31 dicembre 1985, alle prescrizioni di cui agli altri precedenti articoli entro il 31 dicembre 1986, salvo per quanto riguarda le strutture edilizie che vanno adeguate entro il 31 dicembre 1987.

Titolo II

Art. 9.
Convenzioni

Il piano sanitario regionale accerta la necessità di convenzionamento delle case di cura private, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.

Dette convenzioni sono stipulate alla stregua dello schema tipo di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge.

In attesa del piano sanitario regionale, il consiglio regionale approva, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16 della legge n. 887 del 22 dicembre 1984, il programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, delle strutture e delle attività sia pubbliche che private, secondo i principi ed i parametri del predetto art. 16. Il numero dei posti-letto convenzionabili provvisoriamente non può, comunque essere superiore a quello dei posti-letto globalmente convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla data di entrata in vigore del piano provvisorio di cui al precedente comma cessano di diritto le convenzioni in atto non previste dal piano.

L'onere delle prestazioni professionali di personale non compreso nell'organico della casa di cura privata, escluse le prestazioni di consulenza, è a carico dell'assistito che ne abbia fatta richiesta.

Presso le case di cura private convenzionate è consentito l'esercizio della libera attività professionale dei medici iscritti nei ruoli del personale del servizio sanitario.

Sono fatte salve, comunque, le disposizioni normative e convenzionali circa l'incompatibilità.

L'esercizio della libera attività professionale di cui ai precedenti commi non pregiudica il limite dei ricoveri, che non possono superare, in ogni caso, il numero dei posti-letto autorizzati per tutta la casa di cura o stabilimento di essa e di ciascun raggruppamento in cui si articola.

Le normative e gli indirizzi relativi all'attività ambulatoriale a regime convenzionato sono estesi alle case di cura private. Le dotazioni di personale sanitario, para-sanitario e tecnico, nonché le dotazioni strumentali, devono essere rapportate al carico di lavoro delle singole attività, fermi gli organici e le esigenze assistenziali per i ricoverati.

Art. 10.
Sospensione e risoluzione delle convenzioni

La sospensione o l'interruzione dei servizi di case di cura convenzionate, che pregiudichi l'attività assistenziale, determina la sospensione della convenzione.

La convenzione è risolta se la casa di cura non comunica la sospesione o l'interruzione dei servizi.

In caso di inadempienze alla convenzione, il titolare della casa di cura privata è diffidato a rimuoverle nel termine stabilito in relazione al tipo di inadempienza. Trascorso inutilmente il termine, o immediatamente qualora sia necessario provvedere d'urgenza, si procede alla sospensione della convenzione sino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

In caso di revoca dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della casa di cura privata, la convenzione è risolta di diritto.

E' disposta, altresì, la risoluzione della convenzione, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, per ripetute inadempienze alla convenzione o nel caso che questa non venga eseguita secondo le regole della correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, e per la inosservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro della spedalità privata.

Art. 11.
Diarie giornaliere, oneri aggiuntivi, liquidazioni e pagamenti

Per quanto attiene la determinazione delle diarie giornaliere di degenza e degli oneri aggiuntivi anche a carico dell'assistito, resta fermo quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1984, n. 2.

Il piano sanitario regionale e, in via provvisoria, il piano di cui al terzo comma del precedente art. 9 determinano le prestazioni e le modalità relative che possono essere rese in regime di ricoveri diurni.

Le case di cura private convenzionate sono tenute a fornire, anche periodicamente, informazioni e dati secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale e secondo le prescrizioni e le indicazioni stabilite a livello centrale. In caso di inadempienze possono essere sospesi i pagamenti relativi alle prestazioni sanitarie effettuate.

Art. 12.

Classificazione

La giunta regionale classifica le case di cura private, al fine della stipulazione delle convenzioni, secondo gli indirizzi stabiliti a livello nazionale, le prescrizioni degli schemi-tipo di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo quanto stabilito dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti eseguiti dal servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio, sentita una commissione così composta:

assessore regionale alla sanità, o suo delegato, che la presiede;

due sanitari di livello apicale del ruolo sanitario regionale;

due rappresentanti, di cui un sanitario, dell'associazione più rappresentativa delle case di cura private.

Oltre ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dagli indirizzi e dalle prescrizioni di cui al comma precedente, le case di cura private classificate alle fasce funzionali *A* e *B* devono essere dotate:

a) di tutto il personale, ivi compreso quello sanitario, ad eccezione dei soli consulenti, a rapporto di lavoro dipendente;

b) di un numero di dipendenti sanitari, para-sanitari, tecnici e ausiliari di corsia secondo il rapporto di un dipendente per ogni posto-letto per la fascia *A* e di 0,8 dipendenti per ogni posto-letto per la fascia *B*, compresi, nei posti-letto, quelli destinati a ricoveri diurni, escluso il personale, anche se dipendente, addetto ai servizi ambulatoriali;

c) di un numero di infermieri generici non superiore a un terzo rispetto a quello degli infermieri professionali.

Art. 13.

Verifica delle classificazioni, fascia transitoria

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede alla verifica delle classificazioni in atto alla stregua delle norme di cui al precedente articolo.

Non è ammessa classificazione transitoria alla fascia *D* oltre il termine del 31 dicembre 1986.

Art. 14.

Norme transitorie e di rinvio

Fino all'approvazione del piano provvisorio di cui al terzo comma del precedente art. 9 non è consentita l'estensione delle convenzioni in atto o la stipulazione di ulteriori convenzioni.

Il piano provvisorio per i convenzionamenti perde ogni efficacia alla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si richiamano, in quanto applicabili, la normativa e le disposizioni legislative in materia ospedaliera.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

Il Governo ha osservato, circa il primo comma dell'art. 14, che la formulazione della disposizione non è coordinata con le modifiche introdotte all'art. 9.

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985, n. **52**.

Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 78 *dell'*11 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1985 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Puglia, ai fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A 14 relativi alla deviazione sulla tratta autostrada Taranto-Termoli, anche con alternanze di entrate e uscite per i caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

L'assunzione degli oneri suddetti si riferisce al periodo dal 1° luglio al 24 agosto 1985.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il periodo indicato nel secondo comma del precedente art. 1, apposita convenzione con la « Autostrade - Concessione e costruzione autostrade S.p.a. » con la quale saranno stabilite le modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito nel precedente articolo.

Art. 3.

Per le necessità di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000.

Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento del cap. 051330 che con la presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 con denominazione « Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali e per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1985 » e con gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'importo di L. 1.200.000.000.

Alla copertura dell'importo suddetto si farà fronte mediante prelevamente di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal seguente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.

Variazione in diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 0203540. — Acquisto di beni immobili per sedi regionali	1.200.000.000	1.200.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

(3857)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli **abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.** L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti **all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato** alla trasmissione di una fascetta **del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221